

L'IMPORTANZA DELLE PRESUNZIONI NEL PROCESSO IN MATERIA DI USI CIVICI.

Nota critica alla sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sez. Spec. Usi Civici, n. 4513 del 22 giugno 2023

di Claudia Federico

Con la sentenza n. 4513 pubblicata il 22 giugno 2023 la Corte d'Appello di Roma, sezione spec. usi civici, ha ritenuto infondate le censure mosse dall'appellante, un Comune piemontese, alla sentenza del Commissario agli usi civici di Torino che aveva accertato “*che non gravano diritti di uso civico sui fondi*” oggetto del giudizio, in parte venduti dal Comune nel 1923 ad un privato e da questi, poi, al ricorrente e in parte tutt'ora intestati all'Ente locale e occupati dal ricorrente per effetto di una galleria sotterranea costruita nel 1954.

La sentenza in esame appare del tutto singolare poiché non considera le peculiarità del giudizio in materia di usi civici ponendosi in contrasto con l'unanime giurisprudenza di legittimità riguardo l'applicazione delle due presunzioni caratterizzanti tale processo ai fini della prova dell'esistenza dei diritti collettivi e della natura demaniale civica delle terre.

Va, infatti, premesso che il giudizio commissariale si contraddistingue per una evidente attenuazione del principio dell'onere della prova e per la sussistenza di due importanti presunzioni.

In particolare, la prima è la presunzione di usi civici che deriva dalla presenza di feudi, indicata secondo il noto brocardo “*Ubi feuda ibi demania*” ed espressa nella VI massima della Commissione feudale che prescrive che “*tutti i feudi, tranne le difese costituite secondo le leggi del regno, sono soggetti agli usi civici*”: laddove sussiste un feudo legittimamente sorto vi è demanio feudale e, quindi, diritti collettivi. Questi ultimi, pertanto, provata nel giudizio la feudalità del territorio, si presumono: dalla “*prova della natura feudale ... ne discende direttamente, sulla base del principio ubi feuda ibi demania, l'esistenza, senza bisogno di ulteriore prova, degli usi originari*” (così *ex plurimis* Cass. 27.05.2021, n. 24390; Cass. n. 1952/1966).

Si tratta di un principio di creazione giurisprudenziale che, come precisato dalla Corte di Cassazione, “*trova il suo fondamento nel collegamento tra preesistenza di una popolazione nel territorio e concessione dello stesso territorio in feudo, ed è corrispondente alla realtà del sistema agrario feudale italiano secondo cui i diritti delle popolazioni preesistenti, da un lato, avevano la loro giustificazione economico-sociale nelle insopprimibili esigenze di vita delle popolazioni stesse, dall'altro rispondevano altresì alle esigenze, da parte del feudatario, che il feudo non restasse abbandonato o incolto*” (si veda *ex plurimis* Cass. 6.05.1980, n. 2986).

Ai fini della sua applicazione, nella ricerca della prova della natura feudale di un territorio, si ricorre, innanzitutto, all'atto d'investitura e di concessione in feudo. Qualora, però, ciò non sia possibile, la dimostrazione della natura feudale può desumersi da fonti equipollenti quali i quinternoni, i cedolari, gli apprezzamenti, i rilevamenti (si veda *ex plurimis* Cass. n. 26605/2016).

Ebbene, tale presunzione può essere superata solo con la prova della preesistenza del feudo rispetto alla popolazione (il cd. feudo disabitato) o della eccezionale e legittima sottrazione della terra all'uso della popolazione, come nelle difese legittime (si veda Cass. n. 1592/1966 cit.) ma giammai, come invece vedremo indicato nella sentenza in esame, con documenti estranei al diritto feudale.

La seconda presunzione è quella di demanialità civica che deriva dalla prova della intestazione catastale all'impianto delle terre in capo al Comune.

Come rilevato più volte dalla Suprema Corte di Cassazione, poiché il Comune è “*sorto come ente autarchico solo con la dominazione francese, tutti i beni che figurano ad esso appartenenti sono da presumere come di appartenenza, in realtà, della Universitas civium, e cioè di demanio universale*” (Cass.16.07.1958, n. 2598).

Va evidenziato, infatti, riprendendo le parole di Cervati, che “*I nostri comuni hanno acquistato molto tardi una personalità giuridica contrapposta a quella dei cittadini e sono stati considerati per secoli Universitas civium cui i beni vi appartenevano appunto come beni civici e promiscui, è perciò che posto di fronte ad un bene comunale, lo si debba presumere secondo la sua normale e consueta provenienza, e fino a prova contraria come un bene originario e civico, regolato cioè dal regime giuridico proprio dell'epoca in cui si consolidò l'appartenenza del bene alla Università dei cittadini*” (G. Cervati, *Prova dei c.d. demani di usi civici* in Riv. Giur. Umbro-abruzzese, 1960, 197).

E la prova contraria a tale presunzione, a carico del privato che eccepisce la natura allodiale, può essere data solo dimostrando l'esistenza di specifici atti di acquisto, *inter vivos* o *mortis causa*, dell'Ente Comune e sempre che tali atti non siano stati posti in essere allo scopo di destinare i beni alla collettività o che le terre acquistate non siano state poi incorporate alle altre aperte all'uso collettivo.

Ebbene, nel giudizio deciso con la sentenza in esame le parti resistenti invocavano l'applicazione di tali presunzioni.

Sin dal primo grado, il Comune e la Regione resistenti, infatti, a sostegno della demanialità civica dei terreni in questione, evidenziavano la natura dei luoghi, costituiti da boschi e pascoli idonei all'esercizio dei diritti civici di pascolo e legnatico, l'appartenenza del territorio al feudo dei Marchesi di Saluzzo, poi passato ai Savoia, l'originaria iscrizione in catasto come beni del Comune nonché il riferimento a "*utenti*" nell'atto di compravendita del 1923.

Riguardo in particolare alla natura feudale dei terreni il Comune aveva poi, nel corso del giudizio, prodotto dei documenti consistenti, a suo dire, in "*atti di investitura feudale o di conferma (rilevo) di precedenti investiture*", nello specifico "*l'Investitura di Azone di Saluzzo nei feudi di Paesana*" del 1491 nonché in una concessione alla comunità di esigere un diritto dai venditori forestieri di derrate e in una esenzione dei suoi abitanti dall'obbligo militare con ciò sottraendoli dall'obbligo di pagare l'adoa.

Va, innanzitutto, evidenziato che, nonostante la Corte abbia considerato irrilevante il documento del 1491 sulla base della sua non "*intelligibilità*" e anche il Commissario lo avesse ritenuto "*di assai difficile lettura e decifrazione*", in entrambi i gradi del giudizio non si è ricorso all'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, che, invece, nel processo in materia riveste un particolare rilievo come ribadito più volte dalla Suprema Corte di Cassazione sottolineando che "*la peculiarità della materia, che affonda le sue radici nella storia del feudo e della proprietà collettiva, con conseguente difficoltà, talvolta insuperabile, di rinvenire e procurarsi la prova della demanialità civica di un terreno ... giustificano non solo l'attenuazione del principio dell'onere della prova, ma anche quel particolare potere del giudice, previsto dalla L. n. 1766 del 1927, art. 29, di disporre anche di ufficio "un'indagine storico - documentale affidata ad un professionista particolarmente esperto nella materia" al fine di colmare le eventuali lacune probatorie in cui siano incorse le parti. (...) In altri termini, il principio iura novit curia comporta la non delegabilità, da parte del giudice, del solo compito di individuare, nell'ambito dell'ordinamento vigente, le norme applicabili e di stabilirne la relativa portata, ma non gli impedisce anche di avvalersi di un ausiliare, tanto più nella particolare materia degli usi civici, nella ricerca ed individuazione delle fonti, emanate da stati preunitari e succedutesi nella regolamentazione dei diritti anzidetti, la cui controversa continuità con le norme attuali sia da verificare, essendo da porre in relazione agli eventi storico - politici interessanti detti ordinamenti statuali; una volta individuate tali fonti e la continuità della stesse con quelle post-unitarie, spetterà al giudice stabilirne la concreta applicabilità e portata, agli effetti della validità o meno dei titoli, in base ai quali i predi pervennero in possesso dei privati"* (Cass. Civ., 16.03.2007, n. 6165; si veda anche Cass. 5128/2000, Cass. 15510/2000, 3054/1995, Cass. 4753/2014, Cass. 22177/2014).

Inoltre, nella sentenza in esame, la Corte d'Appello ritiene che, pur ammettendosi raggiunta la prova della natura feudale delle terre in questione, la presunzione *ubi feuda ibi demania* sarebbe superata dalla prova contraria che la stessa ravvisa in quattro documenti versati in atti: i primi due sono un parere legale e una delibera comunale, entrambi del 1894, che fanno "*riferimento non ad un uso collettivo dei terreni, in cui si sostanzia l'uso civico, ma ad un utilizzo esclusivo di porzioni di terreno ben individuate da parte degli abitanti...regolarizzato con lo strumento dell'affitto*", il terzo documento è la scheda del Comune nel dizionario geografico-storico-statistico commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna curato da Goffredo Casalis al volume XIV dell'edizione del 1846 in cui "*non sono riportate indicazioni di usi civici presenti nel relativo territorio, neppure nella parte relativa alla storia del Comune*" e il quarto è il "*certificato di destinazione urbanistica relativo ai fondi*" in cui "*non sono indicati diritti di uso civico a favore del Comune ... ma solo un vincolo idrogeologico*".

In tale sentenza, quindi, si ha uno svilimento della presunzione *ubi feuda ibi demania* che viene ritenuta superata da documenti di fine Ottocento o attuali inidonei a costituire, come abbiamo visto, una prova contraria perché del tutto estranei al diritto feudale e, peraltro, neppure in grado di provocare l'estinzione dei diritti civici la cui esistenza è dimostrata con la predetta presunzione.

Anche la seconda presunzione viene purtroppo del tutto disattesa nella sentenza in esame che, infatti, non considera in alcun modo l'intestazione catastale all'impianto dei terreni in questione in capo al Comune mentre il Commissario aveva addirittura ritenuto la stessa irrilevante "*sia perché, come è noto, le risultanze*

catastali non costituiscono prova della proprietà, sia perché la sola intestazione catastale a favore del Comune ... è compatibile con la natura allodiale della proprietà e, quindi, con l'inesistenza di diritti di uso civico, posto che dalla sola intestazione catastale, da cui non risulta l'esistenza di diritti di uso civico, non può trarsi la prova del carattere collettivo della proprietà".

L'intestazione all'impianto dei terreni in capo al Comune, invece, come abbiamo visto, è estremamente significativa perché è indice dell'apprensione originaria del fondo da parte della popolazione e comporta la presunzione di demanialità civica.

A ben vedere l'applicazione errata o la mancata considerazione di tali fondamentali presunzioni si risolvono in una negazione dei diritti civici e della proprietà collettiva e in una rischiosa riviviscenza di quel modello ottocentesco di proprietà quiritaria affermato dalle teorie fisiocratiche allora dominanti.